

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 5 Agosto 1848.

№ 43 — 44.

Lettera Autografa del Commendatore Conte Giovanni Rinaldo Carli.

Fra le carte che abbiamo raccolto, vi ha una lettera autografa del Commendatore Conte Giovanni Rinaldo Carli, la quale se è preziosa per l'autore che la dettò, onore dell'Istria, e fra i più grandi ingegni del suo tempo, non è meno interessante per circostanza di sua vita, che ci sembra ignota (diciamo così perchè noi la ignoriamo) e che fa a lui grandissimo onore.

Al nobile Sig. Sig. Pron. Colmo.

il Sig. **Marchese Girolamo Gravis**
per Palma CAPHODISTRIA

Carissimo Amico Cugino

Milano 27 luglio 1783.

Prima di tutto vi dirò, essermi sin ad ora dimenticato di scrivervi d'aver in poter mio tutte le carte Grisoni, che a prima occasione manderò a Venezia.

In secondo luogo vi dirò ora il motivo del viaggio intrapreso dalla S. Procuratessa Tron sino a 20 miglia di Milano; e questo servirà a voi per un articolo di più, nelle memorie che raccogliete dei fatti miei.

Nelle circostanze correnti si pensò a Venezia di far l'elezione di Consigliere di Stato, essendo Fracchia troppo decrepito, ed essendovi bisogno, come dicevano, di persona politica, ed instrutta negli antichi e moderni affari. Erano per prendersi in maggio le informazioni richieste dai rappresentanti, ma ad alcuno venne in mente, che io sarei il più opportuno di tutti. La Procuratessa dunque s'impegnò di venire in persona a progettarmi la cosa, e persuadermi. Si sospesero dunque le informazioni e la deliberazione sopra di esse, ed ella venne sin qua. Mi propose il progetto coll'esibizione di 5000 ducati d'argento: e tentò tutte le vie onde persuadermi. Ma io doveti dispensarmene. Il mio passato ministero, e più ancora, l'essere stato partecipe di qualche segreto di Stato, non poteva permettermi d'accettare un ufficio direttamente opposto. A lei non ho potuto dir tutto, nè posso dirlo neppure a Voi. Ma per 5000 ducati nè per 100m. all'anno, io non vendo il mio onore, e però ho dovuto preferire piuttosto la mediocrità, in cui presentemente mi ritrovo, che lo stato comodo e decoroso, che mi era proposto. Mi dolse il cuore di non essere stato in grado di accettare una distinzione che la Repubblica mi dava onorando il fine della mia vita, come mi ha onorato al

principio di essa, con l'instituzione d'una nuova cattedra in Padova che finì con la mia rinunzia. Questo certamente è un fatto, che se da una parte onorerà la mia memoria, farà conoscere dall'altro, come talvolta gli uomini sono costretti, loro malgrado, a rinunciare la spontanea fortuna, ed a comparire ingrati. La Procuratessa s'adirò meco, non potè trattenersi dallo sfogo; e tanto le scappò dalla bocca, che la cosa si sparse, ed in Milano non è più un mistero. Partì dunque malcontenta, dopo 10 giorni, che siamo stati in Bergamasca; ma non però meno amica. Ora a momenti si eleggerà dunque un Consultore di Stato; e questo facilmente sarà il Sig. Avv. Bricci ora Consultore ai confini.

Sta bene, ciò che avete disposto intorno ai crediti intesici. Ad ogni contamento che mi farà D. Giovanni sarete avvisato, e voi poi farete i conti, rimettendomi interamente a voi.

Non ho nuove del fratello Conte Stefano, spero che stia bene, e sia ritornato in città.

Domattina parto per Cernobio, e mi ci tratterò facilmente tutto agosto.

La nebbia non solo è stata per tutta Italia; ma in Francia, in Germania e sino a Costantinopoli. Il fenomeno è straordinario; e da per tutto si è veduto il sole e la luna sanguigni, cagionando nel volgo grandissimo spavento. L'elettricità è stata grande e vicina alla superficie terrestre, quindi frequenti fulmini, con molta uccisione di persone ed animali. Convien dire che il globo abbia avuto delle gran flatulenze. Ora la nebbia è finita qui; le montagne si veggono: ma i temporali sono frequenti. Conservatevi sano. Vi abbraccio. Vostro affez. Cugino Amico **G. Carli.**

Strade.

In cent'anni e cento mesi
L'acqua torna ai suoi paesi.

Non è un lustro che la strada ferrata Viennese-Tergestina agitava le menti in modo tale che la città stava divisa in due opinioni; chi voleva che la strada calasse a Trieste dalla parte di Gorizia, chi voleva che calasse dalla parte di Basovizza e se fosse possibile ancor più a levante; nell'agitazione delle menti pochi pensavano, che siffatto quesito doveva risolversi dagli ingegneri in regione tanto alpestre che doveva prendersi per traverso dei filoni del Carso; i più agivano di buona fede seguendo simpatie o timori, ma vi ha sospetto che

qualcuno si gettasse in mezzo a quei parlari soltanto alla cieca, pel solo piacere di agitare; ma di questi tali ve ne erano pochissimi da non abbisognare le dita di una mano per contarli. La strada che doveva essere un fiume Pattolo (il quale nella Mitologia portava sabbia d'oro) non fu fatta, e se ne parla tuttora da alcuni come avvenimento prossimo immaneabile, da altri come speranza lontana, da altri come lusinghe fallaci. Lasciamo la strada ferrata come è e come sarà, ed occupiamoci piuttosto delle strade a ghiaia, perchè potrebbe avvenire che venute in voga le strade ferrate, si dimettessero le altre, le quali non sembra che si facciano con quella sollecitudine e sapienza che forse esigerebbe la condizione di città e di Emporio.

Passeremo per mano le strade antiche e le moderne, cominciando da quella che va per l'Istria. Questa è ancora la strada che i Romani fecero or sono due mila anni, coll'unico divario, che sortendo dalla città alla altura sotto il Duomo, non si aveva la salita del molino a vento, la quale è opera dell'architettura moderna della fine del secolo passato. La strada per le alterazioni subite in tanti secoli, è a pendenze e contropendenze, spesso stretta, più che non conviene. Questa strada serve precipuamente alla città, non venne mai in mente di farla per l'emporio ned è il caso; da cinquant'anni si parla di regolarla, e le campagne del suburbio mostrano nei frequentissimi segni a calce, i moltissimi studi fatti, per ridurla all'odierno bisogno, studi che speriamo vedere giunti a suo tempo a maturità.

Altra strada e principale veniva da Fiume, e piangendo sulle alture di S. Lorenzo sopra Fünfenberg scendeva dolcemente fino alle Campanelle e per la valle di Rozzol entrava nella città bassa. E questa era pur opera di 2000 anni, perfezionata or saranno cento, sostituendo alla discesa per costa di monte, la ripida discesa del così detto Klutsch, e come questa fosse non sufficiente si tralasciò la valle di Rozzol per profittare della discesa del molino a vento. Questa strada serviva precipuamente per la città, ma in qualche parte per l'emporio, unendo Trieste a Fiume. Questa ora viene perfezionata tirandola per nuovissimo tratto in lavoro, dalle alture di Bassoza fino alla gran girata della strada di Opchiena.

La terza strada si era quella pel Monte Spaccato, romana pur questa la quale direttamente metteva a Lubiana, e fu questa la strada principale dell'emporio nei primi tempi di sua esistenza; ma fu intralasciata preferendo quella di Cattinara, che in fatti od era o sembrava più ripida.

La strada (oggi di la vecchia) di Opchiena che era destinata precipuamente all'emporio, venne aperta nel 1778, e riuscì sì perfetta, che corre memoria avere esclamato Giuseppe II vedendola = due bovi lasciati a loro medesimi avrebbero scelto miglior linea; che tosto si cominciò a pensare di farne una nuova (aperta nel 1830) ed è l'attuale, unica dell'emporio, unica che sia di arte, e migliore sarebbe stata se si avesse preso riguardo ai venti che predominano.

Un'altra strada v'era per Italia la quale per Grotta, Prosecco andava a Duino e Monfalcone, per il Carso andava a Gorizia, a Canale, a Tarvis di Carintia, questa era per la città, ma poteva anche essere per l'emporio. Allorquando il Comune di Trieste si faceva ad implorare

da Carlo VI la condizione di emporio, presentavasi a lui un piano della città ed in questo figurava la strada di Prosecco come strada d'Italia del futuro emporio.

Già nel 1729 (mille settecento ventinove) suggerivasi di ristorarla e da allora fino al dì d'oggi la restituzione della strada di Prosecco. Intorno il 1820 le stoppie presero fuoco, ma fu fuoco di stoppia; fu speso un centomila fiorini, si aprì un varco fra le rupi, ove ancor si legge incisa leggenda che ne tramandava ai posteri la memoria, ma l'opera fu sul più bello abbandonata, e gli sforzi per ripigiarla tornarono inutili, fu riproposta, fu rifiutata a motivo d'impenetrabil selve, fu riproposta sotto altra forma; non ci fu verso. Molti pensavano che vi si opponesse la volontà degli uomini, ma noi pensiamo invece che il proverbio = in cento anni e cento mesi l'acqua torna ai suoi paesi = fosse predestinato ad avere qui la sua applicazione letterale. Oggi la strada di Prosecco è in lavoro, è già si progredita, che vi ha speranza di potervi transitare alla fine dell'anno, e che entro l'anno venturo possa essere compiuta del tutto.

Ci prende bizzarria di mostrare come nell'anno del Signore 1729, il Comune di Trieste pensasse sulle strade da aprirsi. Nella deficienza totale di Ingegneri a quei tempi, si vede che l'attenzione era precipuamente rivolta alla parte delle strade che è la precipua, a quella cioè che provvede per l'effetto che devono portare nel movimento. Potrebbe mai attribuirsi l'effetto spesso mancato delle strade, a ciò che predominando nel loro progettarsi, l'arte esecutoria, l'altra è considerata secondaria o di scienza comunissima, e tale da lasciarsi a chiunque? Noi non vorremmo dare sentenza; il risultato di molte strade la dà; però ben inteso, non intendiamo parlare di Trieste.

Diamo il memoriale presentato al Reggimento e Camera Aulica di Graz; vi si cita un'apologia di Trieste, stampata nell'occasione della venuta di Carlo VI in Trieste che non conosciamo; ma è prova questa come nel principio del secolo passato l'intelligenza era considerata mezzo propizio di governo.

Ecc.^{ci} Ces.ⁱ Regimto., et Aulica Cam.^a

«Habbiamo riceuto con umiltà il Gratioso ordine di cotes^t Ecc. Ces. Regimto. et Aulica Cam. delli x passato xbre. scorso anno 1729, in virtù di Clem. Resolutione di Vienna delli 19 9bre., con comando, che per proseguimento del commercio, sopra il motivo della noua fiera dichiarata in questa Città, si deua accadere, che sopra la strada da Trieste a Gorizia uenghi provisto d'ostarie, et alloggi per comodo de passeggieri, e traficanti, e che uenghi in tutto il rimanente intrapreso ciò che prudentemente può souenire, et esser vile al principal fine del commercio, e della fiera.

„Per quanto s'estende il breue termine del nostro territorio uerso Gorizia, ch'è sino alla uicina Signoria di Duino sotto il S. Co: Filippo della Torre, i passeggieri e traficanti sono per incontrare comode e buone ostarie per alloggio non solamente loro, ma anco d'animali, mà il più necessario, e da prouedere nella detta Signoria di Duino, sino alli confini del contado di Gorizia per terra.

„E perchè non solo, è ottimo, mà necessario, che dà tutte le parti uenghino aperte le strade per comodo del commercio, e respettivamente della fiera, mentre d'ogni parte si deue attendere il concorso, e che questo sia per la più uicina, e comoda strada, senza che i trafficanti, ne con le persone, ne con le loro merci siano obligati per la difficoltà delle strade andar in giro con maggior dispendio, e perdita di tempo, cause principali d'impedire i commercij, et i concorsi, si trouiamo obligati dal Zelo di ueder promosse le clem. Intentioni dell'Augustissimo Sourano riuerentemte. di nominare le strade per le quali tutto il concorso deve influire e concorrere in Trieste.

„Queste strade dunque sono tre; prima per il mare; 2a. la strada da Trieste a Lubiana, et è contro; e 3a. la strada da Trieste a Goritia, o di lei contado, et è contro.

„La prima del mare, e già per se apperta, et è libera, comoda, e sicura a tutte le nationi anche più lontane, e remotte, come più uolte fu umilte. informato, et è stato particolarmente dimostrato nell' Apologia, oh' è stata stampata, con l'occasione della uenuta della Mstà. Sua in Trieste.

„La seconda da Trieste a Lubiana e ridotta già a perfectione, e così da Lubiana più oltre nelli Stati Austriaci; spandendosi per tutta la Croatia, e parte del Regno d'Ongheria dalla parte meridionale, et dalla parte setentrionale per le Prouincie di Stiria, Austria, e più oltre, e parte della Carinthia Superiore, che confina con Cragno, e Stiria.

„La terza strada è quella da Trieste a Goritia, e questo è di conseguenza tanto considerabile, che per introdurre secoudo l'intentioni Ces. vn florido commercio, e render abbondante, e ricca la noua fiera, necessarissima, perchè per questa strada si deue hauer la communicatione con la Carinthia inferiore, che confina con la Penteba, stato Veneto, e d'indi per detta Carinthia inferiore dalla parte che riguarda l'Italia con il Tirolo, e col stato di Trento, e dalla parte superiore uerso la Germania, con il Ducato di Bauiera, et altri statti, e prouintie a quella contigue, dalle quali tutte non ui è strada più breue, che per Goritia, e suo contado uerso Trieste.

„Mora per ridurre la strada del contado di Goritia, e da Goritia stessa uerso la Carinthia inferiore, e d'indi più oltre uerso i statti sopranominati, bona, comoda, è praticabile come quella da Trieste, a Lubiana, sarà parte della Somma prouidenza dell'Augustissimo, e de Suoi Ecc. Consigli ordinar il più proprio uee s'aspetta: Intanto per quello riguarda la strada da Trieste, sino a Goritia, e suo Contado, due sono le strade, che si ponno intraprendere; Vna tutta per terra, e l'altra parte per terra, e parte per mare; La strada tutta per terra si potrebbe fare da Trieste per la uilla di Prosecho soggetta a Trieste, che deue l'esatorato riparare perchè risquote la Zola; d'indi per la uilla di san Pellaggio della Signoria di Duino sotto il S. Conte della Torre, e poi a Castagnouizza, e Meren sottoposto al Contado sino a Goritia stessa, qual strada, è la più breue, mà così disastrosa, et alpestre, che senza riparatione, et accomodamento non può essere praticata con carri, e massime

dalla detta uilla Triestina di Prosecho uerso Goritia sino alla uilla di Meren.

„Mà meglio assai sarà, se questa strada nel partire da Trieste per andar uerso la nominata uilla di Prosecho, si prenderà per la stessa strada reggia, che conduce a Lubiana, et ariuati per quella sopra il monte del Carso, subito declinar, et girar a sinistra per le uille di Gropada, Trebichian, et Opchiena sino uicino alla suddetta di Prosecho, e più oltre per san Pellaggio del S. Conte della Torre, Castagnouizza, e Meren, a Goritia; Questa strada riuscirà bensì più lunga circa mezz' hora di viaggio, mà all'incontro ariuati in Carso per la strada reggia, tutto il resto sino a Prosecho è piano, e di facile riparatione, mà da Prosecho a S. Pellaggio, et oltre, è cattua, et alpestre impraticabile con carri, se non viene accomodata.

„La strada parte per mare, parte per terra è; Che imbarcandosi nel Porto di Trieste si uà per il corso di tre buone lege sino a S. Giovanni di Duino sotto detto S. Co: della Torre, oue sbarcandosi si prosegue la strada per terra, e transitandosi il così detto vallone, si sbocca a Rubia del S. Co: Corroniuo, e d'indi a Goritia; Questa strada è più lunga della sopra accenata per terra, et hà bisogno di riparatione, et accomodamento da san Giovanni sudd. per il ualone sino a Rubia: È da auvertire, che ariuando da Trieste a san Giovanni si potrebbe da questo prendere una buona strada, e piana per Monfalcone, mà essendo questo uenuto con altri villaggi oue s' esigono datij, bisogna sfugirla, per essere necessario transitare anco due volte il fiume Lisonzo, che quando è gonfio non permette il passaggio.

„Sarà anco necessario da riflettere, che non ostante il comodo del mare per il corso dell' accenate tre leghe da Trieste sino a san Giovanni di Duino, tal uolta per essere tempestoso il mare, non può intraprendersi il uiaaggio, et essendo di gran importanza a trafficanti il tempo, deouono prendere la strada per terra, ouero abborrendo taluni il mare, ò non uolendo arischiare le loro merci sul medemo, uogliono più tosto far il uiaaggio per terra, sichè e per ogni riguardo, è necessario, et indispensabile l'accomodamento della prima strada tutta per terra, come così anche ricerca ogni buona regola di commercio.

„Si potrebbe (per non omettere ueruna notizia in tal particolare) anco intraprendere il uiaaggio per mare da Trieste a Fiumicello, e d'indi a Gradisca per Goritia, mà tal uiaaggio per mare è più lungo, et assat pericoloso per li scami, e riuie basse d'Arena, et il resto per terra fangoso, e perciò fastidioso, oltre il passaggio di detto fiume Lisonzo.

„Habbiamo stimato necessario umilte. insinuare queste particolarità, e così dimostrare la necesssità, che sia accomodata la strada tutta per terra da Trieste sino a Goritia, e suo contado, e così quella da S. Gioauni di Duino per il ualone sino a Rubia per maggior comodo pel concorso de trafficanti.

„Quest' è quanto potiamo per hora umilte. auanzare, acciò le clem. intentioni Cesaree s'ortischino il suo intiero effetto, e con tutto ossequio s' inchiniamo.

„Di Trieste li 12 febraro 1739.

Storia del dazio sul vino in Trieste.

Doendo il dazio del vino essere argomento di future discussioni, non crediamo fuor di tempo l'accennare alcune vicende di questa imposta. Non cominceremo da lontano, perchè alla conoscenza della cosa ciò non occorre, prenderemo le mosse dal tempo della creazione dell'emporio triestino, cento e qualche anno prima dei tempi presenti.

Trieste reggevasi allora a provincia, fra lei e l'Imperatore, non vi era persona che dettasse leggi amministrative, e per di più Trieste consideravasi straniera del tutto alle provincie che la circondavano.

Era proibito di introdurre vino nel Comune di Trieste, da qualunque parte venisse, sotto pena di confisca e di multa. Era lecito ai Triestini che avessero vigne fuori di Trieste, introdurre le uve nate su queste loro possessioni estere; il transito dei vini per uso di commercio, era lecito, purchè il vino di transito non si tenesse più che otto giorni nella città; era lecito far venire una piccola quantità di Malvasia. Il Capitano (Governatore) e l'Esattore (dogana) potevano introdurre vino estero per uso loro e delle loro famiglie. Le Monache di s. Benedetto di Trieste per essere povere possono introdurre uve, vino, zonte delle loro entrate per l'amor di Iddio (Stat. III, 28).

Sul vino interno vi aveva un solo dazio detto il *Gran dazio*, che si riscuoteva dal vino venduto, entro linea tirata da un Lazzaretto all'altro, entro il porto, entro la città e nelle contrade esterne più prossime. Si pagava il dazio su tutto il vino che si vendesse al di sotto di mezza orna (eccettuati i mercanti che per compiere l'imbottazione potevano comperarne al di sotto di mezza orna senza dazio). Il dazio si pagava su queste proporzioni.

L'orna era di 144 bozze. Se la bozza vendevasi a 18 bagattini, cioè tre bezzi negri veneziani (due bezzi facevano un soldo) il dazio per orna era di soldi 48, piccoli 8; cioè il 22 e mezzo per cento. Ed in questa proporzione si pagava se il prezzo del vino fosse stato più alto.

Le ville erano soggette allo stesso dazio, ma si teneva questo in separata amministrazione.

V'era poi un'altra sportula, ma non esclusiva del vino; quella cioè della misura, ed era un diritto per la misurazione pubblica usitata nelle transizioni, però questa sportula non era sempre né per tutti obbligatoria. La dicevano dazio. Si pagava in ragione di piccoli sei per ogni orna, anche di zonta, o di aceto; due se il vino o zonta fosse già misurata. La tariffa variava secondo la maggior quantità dell'oggetto da misura. Era mercede per opera prestata (Stat. IV, 2, 9).

Carlo VI nelle patenti per l'emporio, esentò dal dazio il vino che i mercanti e manufacturieri artefici introducevano per loro uso, non per vendita.

Nel 1740 venne tolto il divieto di introdurre vini esteri (pei veneti fu mantenuto); però venne introdotta la così detta privativa, cioè a dire fatto il calcolo dei vini prodotti nel territorio, si accordava ai Triestini un tempo maggiore o minore durante il quale essi soli potevano

vendere il vino di loro produzione. La privativa durava il più 6, il meno 4 mesi.

Nel di 5 giugno 1756, la vendita del vino era vincolata all'espresso permesso scritto dell'autorità.

La Patente 5 marzo 1757 parla del dazio a boccali 8 per orna, come di consuetudine invalsa, e fissa nuove disposizioni. La privativa venne fissata dal 1.º novembre di ogni anno, ed il Governo ne fissava il tempo da 4 a 6 mesi; l'introduzione di uve da altri territori venne interdetta; il vino estero permesso ad introdursi pegli impiegati, negozianti ec. venne sottoposto a dazio; i bastimenti con vino soggetti a manifestazione e guardia; il vino per uso del Castello sottoposto a dazio (non ne era esente); durante la privativa il prezzo del vino era regolato da tariffa.

Si attivò poi un dazio detto dei Poveri a dotazione del Conservatorio per gli mendici, orfani, bastardelli, ed Ospitale di infermi. Questo dazio fissavasi in un fiorino per orna sul vino estero, e due lire per orna di giunta estera che si introduceva in Trieste per consumo. I vini e giunte di provincie austriache sono esenti dal dazio dei poveri. I liquori esteri in bottiglie, i vini di Toscana in casse sono esenti dal dazio dei poveri, i liquori in arnari vi sono soggetti. I vini austriaci pagano come pel passato un grosso per orna a beneficio del pio luogo. L'esazione di questo dazio venne poggiata al casino degli arrivi; il quale doveva verificare che il vino non fosse falsificato. Il dazio pei poveri era per la sola città, non per la campagna.

Fino dal 1775 i vini da Trieste che passassero in altre provincie erano sottoposti al dazio di fiorini due per orna; nel 1777 il dazio venne equiparato al *Consumptions Aufschlag* soltanto.

Nel 1779 (4 giugno) essendo stato abolito il dazio della pesa e misura della biada e farina, per facilitare il commercio delle granaglie e per ridurre il prezzo del pane, venne introdotto dazio sull'acquavite, sulla birra, sui rosoli venduti alla minuta.

Nel 1783 si vede regolata l'ammissione dei vini austriaci, detti di là del Taglio (cioè la parte occidentale della Contea di Gradisca) soltanto 300 botti ossia 6000 emeri potevano introdursi in Trieste esenti dal dazio dei poveri.

Nel 1797, 22 febbrajo fu imposto il dazio di fmi. 1. 30 su 240 libbre di uva estera, e car. 3 sull'uva austriaca, però d'altro territorio.

Da legge del 1801 vedesi che il dazio dei poveri sul vino comprato per uso delle barche ancorate era della metà, e che i bastimenti godevano il beneficio della *Mesa*, cioè di manifestare il vino che avevano per uso di bordo, e che sarebbe stato esente. L'Istria ex-Venetia sebbene in questo tempo suddita dell'Imperatore non godeva il beneficio di stato austriaco per riguardo al dazio.

Attivata in Trieste la legislazione francese col 1.º gennaio 1812 le tariffe delle precedenti leggi rimasero intatte; il dazio di spina, il dazio di misura (convertito per consuetudine in vero dazio) il dazio dei poveri vennero conservati, ma l'applicazione loro ebbe a variare. Ridotto Trieste a condizione di semplice Comune, di amplissime provincie, che erano parti di impero colossale, tolto il porto franco, ed inchiuso Trieste nel territorio

doganale dell'impero, la qualificazione di estero cessò del tutto, perchè il vino o era dell'impero, o divenne tale pagando le dogane prescritte. Le disinzioni fra città e territorio cessarono, tutto venne fuso in un solo Comune, il sistema di *dazio di consumo urbano* venne applicato. I dazi si esigettero alle barriere della città, le quali segnarono la linea di introduzione, tutto il vino introdotto, qualunque fosse la provenienza, venne sottoposto al diritto. Però ai domiciliati nella città di Trieste che avessero vigne nel territorio fu accordato di introdurre vino pel consumo loro e delle loro famiglie esente da ogni dazio. Il dazio dei poveri venne dichiarato *octroi*, fu applicato all'Erario, perchè le opere pie avevano per le leggi generali dello Stato altra dotazione.

Rientrata Trieste nell'Impero Austriaco il Commissario plenipotenziario Conte Saurau con decreti del 20 settembre e 10 ottobre 1814 aveva ordinato che le cose rientrassero sul piede come erano nel 1809 cioè: dazio spina, dazio misura per tutti i vini, dazio dei poveri sui vini esteri, libero movimento di vino dal territorio alla città. Però il Governo di Trieste con Circolare delli 11 febbraio 1815 N. 2428 dichiarò che *essendo contrario all'equità ed ai giusti principii il concedere esenzioni e favori a beneficio di alcuni e specialmente dei più facoltosi consumatori* aboliva = il favore concesso ai bastimenti = l'esenzione per vini scelti e liquori in bottiglie = il favore che godevano i vini di Gorizia e dell'Istria di pagare soltanto 3 carantani per orna = l'immunità (l'esenzione) dei vini prodotti nel territorio di Trieste dal dazio dei poveri. Ed è singolare che siffatta esenzione venne detta aver avuto luogo *per consuetudine che in forza di una determinazione legale*.

Nella stessa Circolare si annunciava una nuova regolazione e semplificazione dei dazi in Trieste.

Le lagnanze furono innumerevoli, specialmente di quella classe di persone la quale prima di Giuseppe II aveva il governo del Comune, e la quale allorchando da Leopoldo II fu ridonata al Comune la libertà, la prima cosa da lei chiesta fu il poter vendere il vino per le campagne; inutile fu l'allegare le leggi. Così erasi disposto di autorità del Governo, e così rimase. Il dazio dei poveri si considerava Erariale.

Non spio l'introduzione del vino dal territorio in città, ma altresì da altre Comuni nel territorio venne sottoposta a dazio dei poveri.

La semplificazione promessa non venne mai alla luce; bensì quando il dazio dei poveri era già passato al Comune insieme agli obblighi per cui fu imposto (e che andavano a carico dei Comuni) ed il Comune di Trieste si appigliò al modo di esazione mediante appalto, fu dato dal Magistrato un Regolamento che porta la data del 26 luglio 1826, dal quale Regolamento si ravvisa che né prima di questo né poi, l'indole dei dazi era ben certa, non conseguente la dispositiva di legge.

Col primo di novembre 1829 avvenne caugamento; la città di Trieste fu assoggettata al dazio imperiale urbano di consumo, per legge generale dello Stato, e non poteva sottrarsene. Le misure di finanza parvero moleste a qualche classe di persone, e ne rovesciarono il carico anche su quelli che non avrebbero sofferto nulla di molestie siffatte. La legge era a dir vero di difficile ap-

plicazione in città che non ha mura; e la spesa di circovallazione o sarebbe stata grandissima per garantire contro ogni violazione, od insufficiente se di opera posticcia. Lo spavento di un dazio ripartito fu grande, e fu offerta all'Erario la somma di relazione che venne fissata in anni 350,000; il Comune pagava già come paga altra relazione di imposta che andrebbe a carico di una classe soltanto e non la più numerosa della popolazione.

Il Comune era fino allora abbastanza ricco, adonta che fosse stato privato di moltissimi dazi, senza compenso; ma la somma era forte, una parte poteva coprirsi coi redditi ordinari, ma la maggiore era scoperta. Si pensò al vino ed alle carni; il dazio dei poveri fu portato da un fiorino a due per l'introduzione dal di fuori, e per l'introduzione dal territorio; di mezzo carantano fu aumentato il dazio per libbra sull'uva; e di quaranta carantani la birra; le acquavite, il rum ec. rimasero sul piede antico.

Nel 1840 il Consiglio municipale dava nuovo regolamento. Il vino che prodotto nel territorio passava in città pagava un fiorino, se entrava dalle provincie austriache 2 fni.; se veniva dall'estero fni. 4; la birra triestina od austriaca 2 fni.; l'estera 3 fni. Il dazio dell'educilio pagava il 22 $\frac{1}{2}$ per cento, l'acquavite ec. il 45 per cento; il dazio di misura, sia o no misurato il vino pagava 3 car. per orna.

Nè questo Regolamento, nè quello del 1844 soddisfacevano a quelli medesimi che li avevano fatti; la legge piegava talvolta a disposizioni che non armonizzavano coi principii odierni, facendo qualche eccezione sebbene di poca importanza; vi era sempre quel difetto gravissimo di far cadere tutto il peso di questo dazio che supera i 600,000 fiorini su d'una classe la quale non avrebbe per nulla sentito il peso delle molestie nella percezione dell'Accise Imperiale, e fosse stata imposta, v'era sempre il difetto che appunto questo peso andava a carico per la maggior parte su persone, il cui provento è appena eguale ai bisogni della vita, e non lascia civanzo netto alcuno che sia imponente; v'era sempre il difetto che la imposizione divenuta fortissima peccava contro il principio che una imposta non deve aggravare un oggetto più che una volta, e qui l'aggravava tre volte, introduzione, poveri, spina, più una quarta imposta la quale non aveva titolo; e che questo stato di imposizioni voluto prima dal Governo provinciale, aveva interamente nel dazio dei poveri tolto l'effetto della legge che voleva protetto il vino nazionale di confronto all'estero nella proporzione da uno a venti, equiparandolo del tutto; e mentre proclamava questo principio per battere le classi opulenti (facendo che per lo champagne ottimo pagassero il dazio eguale che pel vino comunissimo) aveva poi dimenticato del tutto di pensare anche alle provincie producenti, tassando il loro vino come fosse champagne. Le strettezze dell'Erario civico esigendo pronta misura, il solo porre insieme assai danaro ed il risparmiare alcune classi, fu il principio imperioso e l'applicazione del quale mostrò come l'emporio fu esente dalle molestie e dal carico, la città e la provincia portò peso su d'un solo articolo? = dei redditi indispensabili del Comune, dell'Ospitale, dell'importo di relazione. E lo stesso reddito dell'Ospitale si volle diminuito, per

porne il mancante a carico del Tesoro Civico. Un' imperiosa necessità faceva piegare i miglior pensamenti, la necessità di fornire all' Erario fmi. 360,000, di fornire all' Ospitale fmi. 90,000, di fornire al Comune fmi. 260,000, appena appena sufficiente con altri proventi all' economia, la renitenza di altri corpi d' assumere in qualche parte il carico.

In quest'anno si pose mano al dazio sul vino, nessuna delle imposte venne tolta; il dazio della misura che non ha titolo alcuno, e che si paga soltanto per pagare, dacchè non viene né fatta la misurazione, né garantita per le ragioni dei privati, venne mantenuto, gli altri dazi vennero indistintamente ribassati per una quarta parte.

Dal che ne venne una diminuzione di rendite di annui fmi. 215,000, diminuzione che non può andare a carico del Tesoro imperiale, perchè esso percepisce in via di accordo; che non può andare a carico dell' Ospitale, né andò, come lo mostrano le spese anche di lusso adottate in questi ultimi mesi, e che si rovesciò interamente sui redditi del Comune, i quali decimati dall' avversuale dell' accise, ebbero novellamente diminuzione del 40 per cento.

La Commissione municipale, la quale ebbe l' incarico di *costituire* il municipio saprà certamente ricostituire anche le finanze, prima di sciogliersi; dacchè il mandato avuto fu quello di edificare, anche se per ricomporre l' edificio ebbe bisogno di distruggerne qualche parte.

Capitoli del 1588 con Banchieri ebrei per Trieste.

1.^o Che N. Banchiero Hebreo e Compagni che saranno nominati da lui siano accettati e condotti per Banchieri di detta Mag. Comunità e possano tener Banco Feneraticcio d' imprestito con li patti e Capitali sottoscritti per spatio di anni cinque continui, e possano habitar in questa Città di Trieste con le loro famiglie, negoziar e mercantar in ogni sorte di mercantia, dovendo sempre esser tenuti, e trattati in ogn' occasione come li Cittadini d' esso luoco, non essendo però tenuti a fattione alcuna di guerra, né d' altro graume di sorte alcuna, oltre le cose descritte in la presente condotta.

2.^o Che possono pigliar dalli Terrieri l' interesse di danari, che prestarono a ragion di charantano uno per ducato al mese, che sono piccioli tre per lira; e dalli Forestieri piccioli otto per lira al mese, et non più, pagando sempre il primo mese per intiero, e poi successivamente di mese in mese per tutto il tempo, ch' essi pegni staranno ad esser rescossi o uer uenduti, e restati al banco et pigliando qualche interesse di più, di quello gli è limitato come di sopra chaschino alla pena del doppio di quello ch' aueranno pigliato di più. Dichiarando ch' a tutti i Cittadini del Spett. Consiglio, et originarij di questa mag.ca Città siano tenuti per obbligo d' imprestar sopra pegni securi di boni mobili consignati nelle loro mani sino alla somma di ducati 20 in tutto per cad' una Casa in una, o più volte, pagando però cad' uno dell' sopradetti il suo solito interesse di piccioli tre per lira al mese, come di sopra intendendosi che siano tenuti imprestar alli detti Cittadini per la metà della valuta del

pegno, et non più, eccetto che sopra l' ori et argenti, che siano tenuti prestar per doi terzi.

3.^o Che li detti Banchiero e Compagni debbino tenir un quaderno spetiale doue si descriuono li pegni, il giorno, il Nome, e Cognome dell' impegnante, e la qualità specificata del pegno, con la quantità del danaro sopra imprestato, o dar a cad' uno, che ricercherà il bollettino e scontro d' essa partita del libro d' un lato in ebraico, e dall' altro in italiano, il qual libro sij autenticato dal Canc. Arciduciale di questa Città, si come sin' ora s' è usato, et in qualunque controuersia si creda al detto libro col giuramento del Banchiero, o uno de suoi Compagni, saluo se per tre testimonij degni di fede non fosse prouato incontrario, nel qual caso non sij però fatto alcun pregiudicio alli altre partite descritte in detto libro, potendo pigliar un soldo per cad' una partita a tutti gli impegnanti, eccetto ch' alli Cittadini del Consiglio, quali siano esenti di detto soldo.

4.^o Ch' il detto Banchiero non sia tenuto restituir alcun pegno di roba rubata in qualsiuoglia modo, senza l' esborazione del suo capitale et integral interesse.

5.^o Chi nel giorno di sabbato, o altro giorno festiuo non sia esso Hebreo Banchiero, o altri Hebrei astretti esercitar cos' alcuna pertinente al Banco, né a far altra sorte di negocio, né meno comparer in Judicio.

6.^o Che li Bechari di questa Città siano tenuti ad ogni richiesta del Banchiero e suoi Compagni ammazzar a loro costume, e dargli quanta carne farà loro bisogno per il prezzo corrente, e parimente possano comprar capretti, ed altre vettovaglie per uso di casa loro, si come li propri Cittadini.

7.^o Chi detto Banchiero, e suoi Compagni possano portar, et estradar liberamente fuori della Città di Trieste, per dove gli piacerà ogni sorte die pegni, ch' a loro saranno deliberati e recascati.

8.^o Ch' alcun Cittadino, o Abitante in Trieste non possa impegnar per alcun forestiero sotto pena di lire cento per ogni volta all' impegnante, e al Padrone della roba d' altre lire cento e di perder la roba, la qual pena sij applicata, il terzo all' accusator, il 3.^o alla Mag.ca Comunità, e l' altro terzo al S. Giudice che farà l' esecuzione.

9.^o Che gli sij permesso il suo solito Cimiterio senz' impedimento o controuersia alcuna col solito fitto di soldi trent' uno all' anno, si come sin' ora hanno posseduto.

10.^o Che gratis dalli Medici, et altri Salariati debbano esser visitati e medicati, detto Banchiero, Compagni e le loro famiglie, ed altri Hebrei habitanti in questo luoco.

11.^o Ch' ogni pegno che sarà stato al Bancho mesi quattordici, e non sij reputo in nova partita, debba esser venduto al pubblico incanto, con l' intervento d' uno dell' spettabili sigg. Giudici et uno dell' sigg. Provisorij secondo l' ordinario, né si possi alcun pegno deliberar per meno di quello impaterà il Capitale, interesse, e spese, senza la volontà d' esso Banchiero, qual sia tenuto far fare la prochiama dell' incanto in capo delli mesi 13. Et dopo venduti abbino tempo li Patroni d' essi pegni giorni 15 di poterli ricuperar dalli compratori, non essendo tenuti esso Banchiero et Compagni in ciò a cos' alcuna, et che l' incanti che si faranno, debbino regolarsi dal del.

Arciduciale Cancell. o vero suo sostituto secondo il stillo, et li sopra abbondanti danari, ch'avanzaano delli pegni, sia tenuto il Banchiero, in tempo d'un mese, dopo fatto l'incanto esborsarli effettivamente a chi gli sarà imposto dalli Spett. Sig.ri Giudici che saranno per tempo, auendone di ciò la chiarezza di riceputa, et il simile s'intenda delli pegni già ad esso Banchiero impegnati, et non possi esser impedita la uendita d'essi pegni descaduti come di sopra d'alcuna persona publica, o priuata sotto pena di lire cento per cad'una uolta, d'esser diuiso come sopra.

12.^o Che durante la presente condotta nissun altro Hebreo, eccettuato il sopradetto Banchiero, o chi auerà ragion da lui, ardisca imprestar danari ad interesse in questa mag.ca Città e suo Territorio, nè a Terrieri, nè a Forestieri, nè meno esser mediator di farli seguir in altro luogo in la Città, nè fuori d'essa, nè in altro modo che dir o immaginar si possa, ingerirsi nelli pegni che si condurranno al Banco, senz'espressa licenza d'esso Banchiero, sotto pena di ducati doicento per cad'una volta, d'esser applicati un terzo all'Accusator, un terzo alla mag.ca Comunità, et un terzo al Banchiero per le reffezioni de suoi danni che per causa di tal transgressione hauesse patito, o fosse per patire.

13.^o Che non intimando una parte all'altra un anno auanti finiti li delti anni cinque di non uoler più perseguar in la presente condotta, s'intende ch'ebbi a durar per altri anni cinque con tutti li patti, modi et capitoli, e così di condotta in condotta.

14.^o Che possino il Banchiero e Compagni in tempo di guerra, et di contagio estradar bisognando li pegni, e condurli in qualche luoco sicuro facendone nota, nella Cancelleria, e dando per essi una idonea fideiussione dopo che dalli Spett. Sigg. Giudici per tempo sarà di ciò preposto e notificato alli Consiglij.

15.^o Ch' in caso di perdita d'alcun pegno, sia tenuto il Banchiere pagar il doppio, di quello sarà il pegno, e dell'ori, et argenti solamente un terzo di più di quello sarà il pegno, dovendoli però esser bonificato il capitale, et interesse, che sarà corso, e prouandosi che per malitia del Banchiero sia provenuta tal perdita, in tal caso non sia bonificato al Banchiero cosa alcuna, et in caso di furto, o solamente publico non sia tenuto esso Banchiero a reffezione alcuna.

16.^o Che detto Banchiero non sia obligato reffar alcun danno delli pegni per causa di tarne, o sorzi, mà debba però esser diligente in gouernar essi pegni.

17.^o Che non sia tenuto in tempo di contagio imprestar, se non sopra ori, et argenti, stagni, peltri e rapami, e simili robe che non patiscono contagio.

18.^o Che non debba, nè possa imprestar sopra alcuna cosa ecclesiastica, nè con licenza nè senza, sotto pena di perder si il capitale come l'interesse.

19.^o Che tutti li pegni saranno di lire tre, et lire tre in giù delli Terrieri, et di lire sei, et lire sei in giù delli Forestieri non sia tenuto incantarli, mà passati li mesi 14 come di sopra, s'intendino ipso jure per chascati al Banco senz'altro.

20.^o Che non si possa far, nè conceder alcun sequestro sopra pegno alcuno di Banco, et essendo ben concesso sij di niun ualore.

21.^o Ch'essendo pagati di alcun debitore danari à bon conto, s'intendino ipso jure à bon conto del scorso interesse, e se ne fosse di più, à conto di capitale.

22.^o Chi per qual si voglia minimo pegno riscosso, sia tenuto il riscoditor pagar d'interesse almeno un soldo.

23.^o Che non sia tenuto nè possa prestar ad alcuna persona sopra forme d'offesa, ne difesa.

24.^o Che sia tenuta la mag.ca Comunità difender detto Banchiere e Compagni, et altri Hebrei habitanti in Trieste d'ogni violenza insulto o molestia che gli fosse data secondo la legge dei Statuti Triestini, mà in ciò et in ogn'altra occasione siano riputati e tenuti come gl'altri Cittadini, e similmente guarentirli d'ogni incendio, o sacco, ch'Iddio non voglij, e sottogiacer in ciò a tutti i danni, spese, et interesse, che per tal conto potessero patire in qual si voglia modo, e similmente sia tenuta la mag.ca Comunità, per maggior satisfaction d'esso Banchiero far venir da S. Alt. in termine di mesi quattro un decreto, per il qual gratiosamente confermi, quanto la mag.ca Comunità haauerà contrattato, e contratterà con il detto Banchiero ec.

Ego Marinus Baiardus Tergestinus publica imperiali auctoritate not. omnibus et singulis contentis in suprascripto instrumento, dum sic operentur interfui, rogatus scripsi, publicauis. atq. extraxi, nec non supposita Capitula &c. et eorum originalibus in Cancelleria existentibus, ut in eorum principio dixi, tanquam Cancellarius Tergesti ad verbum extraxi, ideo autem autenticam, subscripsi et in fidem mei tabell. consuetum signum adposui.

S. S. C. S. Laus Deo.

Foglio la Guardia Nazionale.

Alla Spettabile Redazione della Guardia Nazionale.

Non possiamo rifiutarci di manifestare la nostra lieta ammirazione per la tendenza costituzionale che spiegate nel vostro foglio — malgrado li funesti inceppi che trovate in sul vostro cammino! —

Coraggio può avere chi vanta buona coscienza, ragione maggiore e scopo leale. —

Continuate adunque, prode, la vostra nobile impresa — svegliate sempre gli assopiti sentimenti di libertà — sempre fate presenti al popolo i propri diritti, alla Guardia Nazionale la di lei esistenza, doverosità e decoro — e se l'egoista, l'infingardo od il retrogrado osa affliggervi ancora con viemmaggior ardore sostenete la lotta — che avete per voi lo spirito del mondo libero — li campioni si moltiplicheranno sulla vostra lizza e anelanti vi seconderanno nella propaganda e difesa del principio di democratica Monarchia emanato dalla Sua Maestà in corrispondenza agli efficaci sforzi dei suoi valenti propugnatori.

Possa intanto la presente offrirvi una prova che vi sono anche in su questo suolo i pochi liberali che vi applaudiscono, vi sono grati, e che fieri del loro pensar non hanno bisogno di celarsi sotto al turpe o pusillanime velo dell'anonimo.

Per diversi Cittadini
Severino N. Villemard.

Sulla nazionalità del popolo di Trieste.

Leggemmo in non so quale Gazzetta della Capitale per occasione che il deputato G. Hagenauer disse di essere deputato di città italiana, che Trieste non era città italiana, ma tedesca, e che quelli medesimi pochissimi che parlano italiano dicano di sè medesimi di essere tedeschi. In altro mese e sotto altre circostanze sarebbe stato pericoloso il toccare questa corda; ma dacchè il popolo di Trieste, quello appunto che usa la lingua italiana diede tali prove di fedeltà alla bandiera austriaca, e di affezione al suo Imperatore da non lasciarne dubbiezza, può usarsi di quella libertà di parlare che sotto l'assolutismo non era impedita, di quella libertà che è usata da quelli che vorrebbero le cose altrimenti. Quel cenno nel Giornale Viennese non pare scritto a Vienna, ch'è a Vienna si pensa altrimenti; quel cenno fu certamente mandato da Trieste, ma in Trieste le cose non sono come lo si dice in quel foglio.

Or sono sei anni da persona fidata facemmo fare il calcolo della popolazione di Trieste secondo lingue, non già secondo la lingua che parlano gli individui nei vari affari della vita, nemmeno secondo la lingua nella quale dicono le orazioni, perchè in Trieste tutti o bene o male parlano l'italiano, e quelli che dicono orazioni le dicono nella lingua nella quale vennero loro insegnate, ma secondo quella lingua che è di famiglia, nella quale il padre parla confidenzialmente al figlio, il figlio al padre, nella quale l'uomo esprime i suoi pensieri a Dio. E secondo quella calcolazione s'ebbe a risultato, che 1000 fossero di lingua greca, 7000 fossero di lingua slava, 8000 fossero di lingua tedesca, non calcolate le piccole frazioni di inglesi, e le minime di altre lingue; il rimanente della città è tutto di lingua italiana, ed eccettuati quelli che venderebbero anche la coscienza se ci fosse da guadagnare, nessuno di tutte queste nazioni è disposto di rinnegare la nazionalità più che la fede. C'è qualche equivoco in una nazione che crede tedesco ed austriaco sinonimi.

Questi calcoli a noi medesimi parvero appena credibili, perchè non vergogniamo di confessare che nell'incertezza di notizie, seguivamo la corrente; ma prova migliore ne ebbero dagli elementi pubblicati dall'I. R. Governo provinciale (Vedi foglio Ufficiale dell' *Osservatore* 6 giugno N. 68 dell'anno 1847; se all' *Istria* N. 39 non si volesse prestare fede) imperciocchè essendo il numero degli esteri in Trieste 5200; quelli di altre provincie della Monarchia 12,200; e dovendosi sottrarre dagli esteri i moltissimi del Regno di Napoli, dello stato della chiesa e del Cantone Ticino, e dagli austriaci i moltissimi del Regno Lombardo Veneto, tra i quali Friulani, Milanesi e Comaschi; non volendo porre a calcolo né Sardi, né Istriani, né del Friuli Austriaco, si vedrà che i non italiani in N. di 16,000 secondo la calcolazione fatta fare da noi, è superiore al vero, se dai 17,400 non Triestini, ma rimarrebbero soltanto 1000 per le piccole frazioni, e gli italiani sudditi esteri e per quelli di altre provincie fra i quali ultimi sarebbero nient'altro che tutti i facchini, e le serve dai Friuli, ma d'altra parte dai nati a Trieste vogliam detratti quelli che non hanno propria la lingua

italiana, più che per gli affari della vita e quindi riteniamo quelle cifre.

Nella città vi sono da oltre 50,000 di lingua italiana, nella campagna sono oltre 3000 di lingua italiana 14 di slava; in tutto il Comune 21,000 slavi, di confronto a più che 53,000 italiani.

La lingua tedesca è piuttosto dell'Emporio, non della città; piuttosto degli amministratori, non degli amministratori. L'emporio veramente si volle fare tedesco, formandone città propria, con propria chiesa, con proprio Governo, con proprie istituzioni; ma di ciò tutto non rimase a testimonio che il predicatore tedesco di città Teresiana. La Borsa nei suoi consigli, nei suoi atti, nelle sue pubblicazioni usa la lingua italiana, meno forse per volontà di quello che per necessità, dacchè l'emporio, che doveva essere di tedeschi, non lo fu di essi soli. L'amministrazione non usò sempre, né sola la lingua tedesca; fino ai tempi di Giuseppe II il Governo usò l'italiano, poi l'una e l'altra, poi fu ordinato che fosse l'italiano; dopo il 1814, or l'una, or l'altra, or tutte e due; fu esclusiva l'italiana nelle corrispondenze oltre mare, perchè questa è la lingua che gioverà alle relazioni esterne nel Mediterraneo e più oltre ancora; avrebbe dovuto essere l'italiana nelle cose feudali, e lo è nella spedizione degli atti. La Magistratura Civica, i Consigli, le Commissioni usarono l'italiana soltanto, talvolta la difficoltà di scriverla o di parlarla, o la noja di tradurre fu dare la preferenza in qualche atto alla tedesca. I tre tribunali usarono l'italiana, l'ordine di cangiarla non poté mandarsi ad effetto; il Fisco usa l'italiana dinanzi ai Tribunali, è bilingue in altri affari. L'Ufficio del porto usa l'italiana, l'usava esclusivamente il Magistrato alla Sanità, il Camerale è bilingue; la Direzione delle pubbliche costruzioni or usò la tedesca, or l'italiana; le Comunità greca ed illirica usano l'italiana, il Genio militare l'italiana esclusivamente nei contatti col popolo; bilingue il Lotto, bilingue la Posta, bilingue la Contabilità. Nessuna legge ha mai ordinato di introdurre il tedesco come lingua amministrativa, fuorchè dal Governo in su; l'unica legge che si abbia riconosce l'italiana. Lo stesso militare, la stessa dogana non sempre usano il tedesco nei contatti col popolo. Gli imperatori, i principi del sangue mai parlarono al popolo ed alle magistrature sue altra lingua che l'italiana, e così usò S. M. l'Imperatore e S. A. I. l'Arciduca Francesco Carlo ed i figli di questo.

Fu tempo in vero nel quale la chiesa non usò l'italiano, prevalse essendo l'idea in qualcuno, che questo popolo fosse slavo, parlante od affettante di parlare italiano; ma pur troppo è vero che la parola di Dio, la quale non s'ascolta che nella lingua materna, mancò; mancò al popolo il conforto nelle confessioni, nel ritorno a Dio, ridotto a semplice atto sacramentale; mancò la conoscenza delle cose divine, con quello che vi è di inseparabile conseguenza; ch'è la religione e la morale non penetrano al cuore se non per le vie della propria lingua. Ah pur troppo fu tempo nel quale i seguaci della religione protetta dallo stato invidiarono le altre che avevano propria lingua, e rito come il culto l'esige! Ma le cose cangiano in ciò.

(Sarà continuato)